

TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

N.1547/93 Reg.Gen.GIP

N.1786/93 Reg. N.R.

Il Giudice

Vista la richiesta di emissione del provvedimento della custodia cautelare in carcere formulata dal P.M. nei confronti di BARBALINARDO Leonardo, PAPALINI Egidio e SACCONI Giancarlo;

Rilevato che detta richiesta viene avanzata per il seguente reato:

"delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629 comma 1° c.p. perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo il Barbalinaro quale primo diretto contatto col Bricca, il Papalini quale percettore di una parte del profitto del reato e il Sacconi quale proponente l'operazione di vendita del 2% di Valli Umbre Editore s.r.l., al fine di procurare alle federazioni provinciali perugine del P.S.I. e del P.D.S. l'ingiusto profitto costituito dalla somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo), da spartirsi tra loro a metà, mediante la minaccia implicita di procurare lo stallo della procedura di approvazione del progetto di edificazione di un supermercato in zona Centova, costringevano Claudio Bricca della PAC 2000 A s.r.l. a promettere dapprima al Barbalinaro la consegna della somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo), poi a consegnargli effettivamente la somma in contanti di lire 40.000.000 (quarantamiliardi) spartiti a metà tra P.S.I. e P.D.S., formalmente giustificata quale affitto di spazi pubblicitari, e infine la somma di lire 120 milioni, il cui pagamento veniva formalmente giustificato da due preliminari d'acquisto del 2% di una società facente capo al P.S.I., la Valli Umbre Editore s.r.l., di nessun valore economico.

In Perugia, dal luglio 1991 all'agosto 1992

Rilevato che il P.M. motiva e articola la propria richiesta nel modo che segue:

① - I fatti -

Claudio Bricca, dirigente di PAC 2000 A s.r.l., una società operante nel campo della grande distribuzione commerciale (marchio Conad), detenuto per violazione della legge sul finanziamento

pubblico dei partiti, rivelava al P.M. di Terni di aver pagato delle somme a dirigenti perugini del P.S.I. e del P.D.S. per la vicenda dell'edificazione di un supermercato in zona Centova a Perugia.

Interrogato in dettaglio da questo Ufficio alla fine del mese di ottobre 1993, il Bricca confermava il proprio racconto, aggiungendovi una nutrita serie di particolari: come già gli era successo a Terni per una licenza di commercio, egli stava incontrando enormi difficoltà per ottenere (non l'approvazione, ma) l'esame di un progetto planivolumetrico da parte dell'Amministrazione comunale perugina in vista dell'edificazione di un supermercato in zona Centova, su di un'area che la PAC 2000 A S.r.l. aveva acquisito con un esborso di lire 2.000.000 circa. Supponendo che tali more, come era già accaduto a Terni, preludessero ad una richiesta di denaro da parte di pubblici amministratori e/o di partiti politici, il Bricca cercò di attivarsi per vedere cosa stesse succedendo, e interpellò Antonio Cassetta, che già aveva fatto da tramite per la vicenda ternana. Il Cassetta lo indirizzò a Barbalinardo, tesoriere del P.S.I. di Perugia.

Il Barbalinardo, senza troppi preamboli, annunciò di rappresentare anche il P.D.S. ai fini "economici", e dopo essersi informato dell'entità dell'investimento previsto da PAC 2000 A S.r.l., gli chiese 1.200.000.000, ridotte a 1.000.000.000 a seguito di una fulminea trattativa; dopo nemmeno un mese cominciano i pagamenti, che nei patti dovevano scaglionarsi in un triennio circa.

Il primo esborso di 40.000.000 venne erogato nell'estate del 1991 e diviso a metà tra Barbalinardo e Papalini, tesoriere del P.D.S.. I pagamenti ripresero nell'estate successiva, dopo un periodo di ulteriore stallo della pratica che doveva essere sbloccata. In questa fase subentrò il Sacconi, altro dirigente socialista che dopo aver assicurato il suo interessamento propose al Bricca l'acquisto del 2% di Valli Umbre Editore S.r.l. al prezzo non modico di lire 120.000.000. Il Bricca contrattò e pagò senza stare a badare che cosa trattasse, certo di poter imputare al miliardo di tangente quello che avrebbe sborsato.

Nell'estate del 1992 un'indagine giudiziaria lambì il Barbalinardo (processo Danti/Potenza/Baglioni che la S.V. ben conosce per ragioni del Suo Ufficio), ciò che bloccò ulteriori trattative e pagamenti e, insieme ad essi, anche l'esame del progetto presentato da PAC 2000 A S.r.l..

② - Gli elementi di riscontro -

Naturalmente, la deposizione Bricca è stata controllata nei punti controllabili, e da questo lavoro ne è risultata, ad avviso del P.M., la genuinità: ① l'appuntamento nel corso del quale il Barbalinardo chiese la tangente è risultato effettivamente annotato sull'agenda del Bricca; ② i locali della UIL nei quali la contrattazione avvenne secondo il teste esistono e stanno effettivamente in via Ruggero d'Andreotto; ③ i pagamenti di 40 milioni sono stati eseguiti effettivamente circa un mese dopo quell'appuntamento, e risultano quietanzati per 20 milioni cadauno da Papalini e Barbalinardo nelle vesti di segretari amministrativi dei rispettivi partiti politici (cfr. ricevute e matrici assegni).

④ La riferibilità di quei versamenti ad un'unica illecita richiesta è inoltre attestata da due elementi, quali l'enormità delle cifre

rispetto alle pregresse ordinarie contribuzioni fatte da PAC 2000 A S.r.l. ai partiti politici (mai superiori a 2 milioni), e i numeri progressivi dei tre assegni con i quali la cifra fu pagata.

⑤ Quanto alla vicenda di Valli Umbre Editore S.r.l., sono stati ritrovati i due preliminari con la caparra confirmatoria di 60 milioni l'uno, ~~effettivamente versata,~~ per la promessa di compravendita del 2% della società.

Entrambi i preliminari risultano sottoscritti, per parte venditrice, dal Barbalinardo; la società aveva chiuso il precedente esercizio con una perdita di 145 milioni che aveva reso necessario il dimezzamento del capitale sociale e la sua ricostituzione, mediante sottoscrizione e versamento dei tre decimi di 450 milioni da parte dei soci aventi diritto all'opzione. All'epoca dell'operazione, comunque, la società, a detta del Sacconi, non aveva soldi per pagare i debiti, e comunque il capitale formalmente versato non eccedeva i 250 milioni (cfr. verbali d'assemblea straordinaria e visura camerale): il che dimostra su quali basi fosse stato pattuito il prezzo di 120 milioni per il 2% delle quote!

③ - La qualificazione giuridica -

Appare anzitutto da escludersi la violazione della legge sul finanziamento dei partiti: le fattispecie penali ivi previste si riferiscono tutte a versamenti volontari, laddove la volontarietà va intesa come libera formazione del processo volitivo da parte del soggetto che eroga il finanziamento.

Al contrario, nel nostro caso l'elemento coattivo emerge in modo palese dal racconto di Bricca e dalle stesse modalità obiettive della contrattazione e dei versamenti: il Bricca non voleva pagare la somma di 1.200.000.000 richiestagli e la contrattò, tanto da spuntare uno sconto di 200 milioni; si pose il problema del "nero", tanto che lo stesso Barbalinardo si offrì di stornare qualche fattura per lavori tipografici; l'enormità assoluta della cifra richiesta rende del tutto inverosimile la volontarietà della promessa e dei versamenti ad essa conseguenti; inoltre, l'occasione alla quale la promessa e i versamenti si collegarono vedeva il Bricca in una posizione di soggezione e di difficoltà per il perdurante stallo della sua pratica edilizia, e perciò costretto a ricorrere all'intermediazione illecita dei tesoriери dei partiti.

Vi fu quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, una spiccata coartazione della volontà del Bricca.

La qualificazione di tale coartazione, allo stato delle indagini, deve far capo all'articolo 629 c.p., fattispecie della quale sembrano ricorrere tutti gli elementi.

Della coartazione della volontà del soggetto passivo si è detto, indicandone i sintomi esteriori; l'ingiustizia del profitto è evidente, non sussistendo alcun rapporto né giuridico né di mera cortesia che potesse giustificare quel particolare tipo di dazione.

Quanto alla minaccia, che non sembrerebbe esplicitamente formulata, si richiama l'attenzione del Giudice sul contesto nel quale il patto scellerato venne siglato: il Bricca, già vessato da analoghe richieste nel contesto ternano, aveva sperimentato di persona quanto potessero essere efficaci le intermediazioni dei

partiti, e s'era già adattato alla condizione psicologica di chi sa che dovrà pagare, pena l'impossibilità di raggiungere il risultato per il quale da tempo si batte invano.

~~Il Barbalinardo era assolutamente cosciente di tale stato d'animo~~ del suo interlocutore, poichè era informato della questione Centova, e probabilmente poichè il Cassetta, che gli aveva indirizzato il Bricca, lo aveva informato dell'argomento del colloquio e della disponibilità dell'interlocutore al "finanziamento"; il Barbalinardo, per parte sua, era obiettivamente in grado di presentarsi al Bricca con un grande tasso di credibilità rispetto alla questione Centova, essendo un dirigente importante del partito nel quale militavano il Sindaco e vari assessori del Municipio perugino.

Da queste rispettive posizioni di partenza, Barbalinardo chiede a Bricca la bellezza di un miliardo e duecento milioni: è una proposta che Bricca può rifiutare? Ovviamente sì, ma dovendo prevedere che gli si sarebbero precluse le porte di una positiva soluzione del suo problema: nel corso dell'incontro Bricca/Barbalinardo non si disse esplicitamente che senza il pagamento la pratica si sarebbe definitivamente arenata, ma questa proposizione si collocava nell'ordine naturale delle cose, dato il contesto nel quale la vicenda si svolgeva.

Non bisogna dimenticare che il potere di fatto delle segreterie dei partiti sulle rispettive rappresentanze di governo è stato sempre decisivo, e non era certo il Bricca, uomo d'esperienza e iscritto al P.S.I., a poter ignorare tale circostanza.

Ma soprattutto, gli indici sicuri del carattere ultimativo - e perciò implicitamente minaccioso - della richiesta di Barbalinardo sono costituiti dall'enormità della richiesta e dalla partecipazione del P.D.S. al taglieggiamento.

La cifra di 1.200.000.000 non si richiede se non dall'alto di una posizione di supremazia che consente a ragion veduta di esercitare un potere estremo di intimidazione; tra l'altro, per il Bricca non si trattava solo di sborsare il miliardo, ma di compiere un serie indeterminata di illeciti penali e fiscali necessari ad accumulare la provvista extracontabile con la quale pagare la tangente. L'aver aderito a una simile richiesta la dice lunga sul potere di convinzione del Barbalinardo.

Quanto alla partecipazione del P.D.S. all'operazione (attestata nei fatti dalla percezione dei 20 milioni da parte del Papalini), non sfuggirà al Giudice che all'epoca dei fatti i due partiti in questione erano gli unici partiti di governo della municipalità perugina, ciò che garantiva il Bricca dell'estrema serietà del suo interlocutore: se avesse pagato, tutto si poteva risolvere, e nulla se non lo avesse fatto.

Si vuole insomma sottolineare che una serie numerosa di circostanze di fatto depone per il carattere implicitamente minaccioso della richiesta del Barbalinardo, nel senso che il contesto nel quale venne formulata rendeva chiaro ad entrambi gli interlocutori che il pagamento costituiva la "forca caudina" attraverso la quale PAC 2000 A S.r.l. sarebbe dovuta passare per ottenere l'esame del suo progetto planivolumetrico.

Col senno di poi, un'ulteriore segno della giustezza di tale interpretazione è costituito dal fatto che a tutt'oggi PAC 2000 A S.r.l. non abbia avuto una risposta, né positiva né negativa.

Non è ancora chiarito nei dettagli il tipo di rapporto

intercorrente, sulla specifica questione, tra i tesorieri dei partiti e gli amministratori delle rispettive aree politiche; il problema, tuttavia, non può essere seriamente investigato a prescindere dalla misura cautelare che ci si accinge a richiedere, facile essendo prevedere che gli autori dell'azione materiale del reato, se lasciati in libertà, potranno precostituire con estremo agio delle versioni di comodo.

Peraltro, l'esito delle indagini non potrà modificare la rilevanza penale del fatto al di là della prevedibile alternativa estorsione/concussione: risultando in entrambi i casi pienamente giustificata, sia nei presupposti formali che quanto alle esigenze cautelari, l'applicazione della misura coercitiva.

④ - Le esigenze cautelari -

Esistono esigenze cautelari, sia sotto il profilo della reiterazione criminosa che per la salvaguardia della genuinità delle fonti di prova.

Gli indagati non sono degli sconosciuti, ma persone che per lungo tempo hanno avuto responsabilità altissime nella gestione delle attività politiche ed economiche dei rispettivi partiti; sarebbe ingenuo ritenere che l'episodio Bricca sia sporadico e isolato. Al contrario, è estremamente probabile, se non certo, che esso si iscriva in un costume abituale, le cui conseguenze si propagano ancor oggi, almeno per l'adempimento di impegni illeciti assunti a suo tempo e da onorarsi sul lungo periodo; va considerato, a tale proposito, che il quadro di riferimento istituzionale e politico esistente in Perugia uno o due anni fa non è affatto mutato, e che pertanto sono ancora possibili manovre simili a quelle di cui si discute.

Come si può constatare dagli accertamenti CERVED, tutti e tre gli indagati rivestono ancora incarichi in numerose società (specie il Sacconi) e addirittura il Papalini siede nel Consiglio d'Amministrazione di un Ente pubblico, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le Marche e l'Umbria, senza possedere, per quel che se ne sa, qualificazione professionale diversa dalla carica di segretario amministrativo del P.D.S. perugino: valuterà la S.V. se tale perdurante autorevole collocazione sociale e politica degli indagati sia indice della probabilità di reiterazione criminosa specifica.

Quanto alle esigenze istruttorie, è fin troppo chiaro che il fatto deve essere adeguatamente studiato, soprattutto al fine di chiarire se e quale partecipazione o copertura vi abbiano apportato dei Pubblici Ufficiali, e quindi se la sua qualificazione debba permanere tale o virare verso l'art. 317 c.p. La libertà degli indagati, rendendo possibili i loro contatti con terzi, può indurre una manipolazione dei risultati dell'indagine."

o s s e r v a

a) il reato per cui il P.M. procede consente il provvedimento richiesto stante la pena edittale per esso stabilita e la previsione contenuta nell'art. 280 c.p.p.;

b) sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato

ipotizzato dal P.M. rilevanti ex art. 273 c.p.p.

Questi vanno ravvisati nelle dichiarazioni rese da Claudio Bricca e riassunte dal P.M. nella motivazione della propria richiesta e nei riscontri che le stesse hanno trovato:

- l'agenda del 1991 sequestrata al Bricca reca per il 25.7.91 indicazione dell'appuntamento col Barbalinardo;

- effettivamente esistono in via R.D'Andreotto i locali della U.I.L. nei quali avvenne l'incontro col Barbalinardo;

- dall'esame di quanto sequestrato in data 27.10.93 presso gli uffici della PAC 2000 A emerge un pagamento di £.20.000.000 al P.D.S. e due di £.10.000.000 ognuno al P.S.I.;

- è significativo che gli assegni coi quali furono effettuati detti pagamenti recano la medesima data del 27.8.91 e risultano tratti dallo stesso libretto, l'uno di seguito all'altro, compilati dal Bricca: Inoltre, alla data del 27.8.91 l'agenda del Bricca reca l'annotazione "18,00 Barbalinardo Vannucci";

- in ordine alla vicenda Valli Umbre Editore s.r.l. va evidenziato che: sono state rinvenute e sequestrate le fotocopie dei due preliminari datati 13.7.92 e 11.8.92 e la lettera di rescissione a firma CEDOF s.r.l. successiva al 30.1.93; sono state rinvenute le cedoline dei due assegni recanti ognuna l'importo di £.60.000.000; il 1991 si conclude con una perdita di £.145.570.967 e l'anno successivo si registra una perdita di £.438.566.000 ed all'epoca dell'operazione, a detta del Sacconi, la società non aveva di che pagare i debiti. Appare quindi confermato quanto esposto dal Bricca secondo il quale non ci fu alcuna trattativa per determinare il prezzo dell'acquisto del 2% delle azioni.

Circa poi la qualificazione giuridica appare opportuno ricordare al riguardo l'autorevole insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 13.9.91. In questa è stato affermato che "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere esplicita o larvata, determinata o indiretta, ed è sussistente ogni volta che, avuto riguardo alla personalità sopraffattrice dell'agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima, questa, di fronte all'ingiusta richiesta dell'agente venga a trovarsi nella condizione di doverne subire la volontà per evitare, in caso di mancata adesione, il paventato verificarsi di un più grave pericolo" (Cass. sez. II. 13.9.91 in Giust. pen. 92. II. 46.33).

Principio ed insegnamento che ben si attagliano al caso in oggetto. La richiesta sia nell'uno (Barbalinardo e Papalini) che nell'altro (Sacconi) caso appare ingiusta secondo quanto già evidenziato dal P.M.; il Bricca si trovava in tali condizioni, note agli indagati, per le quali doveva subire le richieste per evitare il protrarsi di una situazione di stallo ed il conseguente verificarsi di un più grave danno;

c) le modalità del fatto, la reiterazione dei comportamenti estorsivi, la durata della condotta criminosa protrattasi per un certo lasso di tempo, il permanere di condizioni di preminenza, evidenziano il concreto pericolo della commissione dei fatti della stessa specie di quello per cui si procede; sussistono inoltre esigenze istruttorie poichè la vicenda, secondo quanto evidenziata dal P.M., richiede ulteriori approfondimenti al fine di stabilire eventuali partecipazioni e/o copertura da parte di Pubblici Ufficiali. In ordine a tali esigenze la libertà degli

indagati costituisce un concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova (in merito alla nozione di concreto pericolo rilevante ex art.224 lett. 1 c.p.p. cfr. Cass. 11.8.92 in Giust. pen. 92. III. 653) poichè gli stessi, attraverso possibili e facili contatti, potrebbero determinare una qualche alterazione degli elementi probatori ancora da acquisire;

d) la misura della custodia cautelare in carcere appare come la sola idonea a far fronte alle dette esigenze: la facilità di rapporti consentiti da frequentazioni rende inidonea la misura immediatamente meno afflittiva poichè gli indagati anche agli arresti domiciliari potrebbero direttamente o indirettamente entrare in contatto con eventuali fonti di prova per determinare una qualche turbativa; anche sotto il profilo dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. la misura richiesta appare necessaria almeno in questa fase poichè gli incarichi che gli indagati rivestono in numerose società li pongono in una situazione tale da poter continuare ad esercitare influenze per poter realizzare comportamenti di penale rilievo analoghi a quelli per cui si procede.

P.Q.M.

Visti gli artt. 285' e 292 c.p.p.;

D I S P O N E

nei confronti di:

- 1) **BARBALINARDO Leonardo** nato il 23.11.1933 a Roma, residente in Perugia via Bontempi n.7;
- 2) **P A P A L I N I Egidio** nato il 15.3.1926 a Chianciano Terme, res. Perugia via Madona Alta n.65;
- 3) **S A C C O N I Giancarlo** nato il 4.3.1940 a Castiglione del Lago, res. Perugia via XX Settembre, 150;

la misura della custodia cautelare in carcere per il reato sopra
indicato e ordina agli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria
di catturare i suddetti indagati e di condurli immediatamente in
un istituto di custodia cautelare per ivi rimanere a disposizione
dell'Autorità Giudiziaria;

F I S S A

in mesi 1 la durata della misura cautelare limitatamente
all'esigenza di cui all'art. 274 lett.a) c.p.p.

Visto l'art. 281 comma 2 bis c.p.p.;

fa divieto

ai suddetti di espatrio.

Visto l'art. 92 disp. att. c.p.p.;


d i s p o n e

la trasmissione della presente ordinanza in duplice copia
all'Ufficio del P.M. sede perchè ne curi l'esecuzione.

Perugia, 24.11.93


5/12

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE



Dr. G. Massei



Copia conforme all'originale che si trasmette per l'esecuzione alla
Procura della Repubblica in sede.

Perugia, 25 NOV. 1993

Il Cancelliere



QUESTURA DI PERUGIA
Divisione POLIZIA Anticrimine

Il sottoscritto Ufficiale/Agente di P. G., appartenente alla
Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Perugia, ha
notificato il presente atto mediante consegna di una copia
nelle mani di SACCONI Giancarlo, nato e residente in

Capo S. L. S. 1940, via S. Raffaele, 22, 06100 Perugia, tel. 075/2611150

in Perugia, presso l'abitazione del predetto alle ore 01.50 del 26-11-1993

Luca Lorenzini
Agente di P. G.

